

## ***Statuto Sociale***

# ***Associazione “Integra-Azione”***

### ***TITOLO I***

#### ***Disposizioni Generali***

##### ***Art. 1 Denominazione e durata***

E' costituita l'Associazione denominata “Integra-Azione” ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile. Essa verrà in seguito chiamata per brevità “Associazione”. L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro ed è disciplinata, ai fini fiscali, dall'art. 5 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n 460.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

##### ***Art. 2 Sede***

L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, in via Lanfranco della Pila 14.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia. Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.


### ***TITOLO II***

#### ***Finalità e Attività dell'Associazione***

##### ***Art. 3 Finalità***

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

1. Promuovere il dialogo, la comunicazione, la comprensione e l'interazione transculturale tra cittadini italiani e stranieri residenti o domiciliati sul medesimo territorio;
2. Promuovere l'integrazione di persone appartenenti o provenienti da contesti culturali e sociali differenti nella convivenza sul medesimo territorio, con particolare attenzione al territorio della città di Milano;
3. Promuovere la conoscenza e la piena fruibilità dei diritti civili dei cittadini stranieri residenti o presenti sul territorio nazionale, tanto da parte dei cittadini stranieri stessi,



quanto da parte dei cittadini italiani ed in particolare di coloro i quali compiono un pubblico servizio;

4. Promuovere una piena fruibilità delle risorse del territorio da parte delle persone che vi coabitano, utilizzando modalità di intervento territoriale a livello zonale e di quartiere;

5. Promuovere un attivo coinvolgimento dei cittadini alla vita del quartiere, attraverso la condivisione di spazi, esperienze, attività di vario genere che abbiano la finalità di incrementare il benessere dei singoli e la vitalità della comunità, aumentando le opportunità di scambio e di incontro, con particolare attenzione alle famiglie di origine straniera, alle donne ed agli adolescenti;

5a. Valorizzare e promuovere attività di solidarietà tra le famiglie, con particolare attenzione all'integrazione di famiglie italiane e straniere immigrate, attraverso la promozione di attività di sensibilizzazione, discussione e formazione per le famiglie (compresi i gruppi di auto-aiuto) legate ai temi sociali ed educativi di loro inerenza, e attraverso la promozione di esperienze di associazionismo sociale e attività di mutuo-aiuto (comprese le banche del tempo).

6. Fornire consulenza, supporto, e dove necessario trattamento in ambito psico-sociale con un taglio di tipo transculturale alle persone singole o a gruppi di persone, straniere o italiane che ne facciano richiesta e per cui si valuti utile o necessario un intervento a taglio transculturale o un intervento di mediazione culturale o sociale;


7. Collaborare con i servizi e gli enti pubblici e privati, attraverso le forme della collaborazione, della supervisione o della formazione, nella gestione di situazioni che richiedano una specifica competenza transculturale.

L'associazione persegue inoltre scopi di solidarietà sociale, laddove, nei medesimi punti 1-7 sopra citati, si rivolge a persone che risultino appartenere alle categorie socialmente svantaggiate, o laddove collabora, anche senza venire a contatto diretto con l'utenza, con associazioni, enti o istituzioni che perseguano scopi di solidarietà sociale, al fine di coadiuvarle al raggiungimento di tali scopi.

L'associazione si prefigge di sviluppare parallelamente sia attività ed interventi che siano orientati ad incrementare l'integrazione culturale ed il benessere sociale della popolazione al di sopra della soglia di svantaggio sociale, sia attività ed interventi che siano orientati a fette di popolazione socialmente svantaggiata, in modo che questa stessa modalità di intervento diventi un primo strumento di integrazione e di comunicazione tra le differenti persone conviventi sul medesimo territorio.

L'Associazione opera nei seguenti settori:

1. Assistenza e consulenza psico-sociale;
2. Mediazione culturale e sociale;
3. Tutela e informazione sui diritti civili dei cittadini stranieri residenti o presenti sul territorio Nazionale;
4. Istruzione;
5. Formazione;
6. Ricerca scientifica;
7. Promozione di attività di mutuo-aiuto e banche del tempo che, se pur legate all'Associazione, prevedano di svilupparsi in un percorso autonomo, come definito dalla l.r. 1/08;



L'associazione per perseguire le predette finalità opera mediante:

- le prestazioni degli associati che offrono proprie competenze e abilità professionali;
- l'attuazione di propri autonomi progetti, oppure l'adesione a progetti di Enti Pubblici e Privati che siano in armonia con le finalità dell'associazione stessa;
- dipendenti e collaboratori

#### ***Art. 4 Attività***

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:


1. Sportelli di ascolto, accoglienza, consulenza ed informazione;
2. Interventi psico-sociali e di mediazione culturale e sociale;
3. Formazione, supervisione e consulenza ad operatori e volontari di servizi, enti e istituzioni pubbliche o private che agiscano a livello territoriale;
4. Ricerca sui temi della comunicazione transculturale, del trattamento transculturale, delle specificità culturali, della prevenzione al disagio sociale, del lavoro di comunità, e dei temi con questi interconnessi;
5. Promozione e organizzazione di eventi culturali che abbiano delle tematiche coerenti con le finalità dell'associazione;
6. Promozione e organizzazione di corsi che abbiano degli oggetti coerenti con le finalità dell'associazione (ad es. corsi di lingua, italiana e straniera, corsi di danze etniche, corsi di cucina di vari paesi, etc.);
7. Promozione e organizzazione di gruppi di discussione e di confronto su tematiche sensibili di specificità culturale (ad es. sullo svezzamento dei bambini, sulle modalità educative, etc.);
- 7a. Promozione e organizzazione di gruppi di mutuo-aiuto, banche del tempo e altre attività di mutuo-aiuto emerse dalla libera discussione di gruppo e dai bisogni portati dai cittadini residenti sul territorio. Tali attività, pur per natura autogestite e autonome, saranno, ove ne emerga il bisogno, promosse e supportate dai soci dell'Associazione, sia nella loro costituzione, sia nel loro procedere e svilupparsi nel tempo.
8. Luoghi di ritrovo ad utenza transculturale (ad es. per mamme, per adolescenti, etc.);
9. Altre attività emergenti dai bisogni raccolti sul territorio.

### ***TITOLO III***

#### ***I Soci***

#### ***Art. 5 I Soci***

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.



L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di **Fondatori** e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, in qualità di Soci **Ordinari**. Coloro che verranno ammessi avranno a loro volta diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione e a partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può accogliere inoltre l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; può anche accogliere l'adesione di **Sostenitori** che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare **Onorari** quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

La quota o il contributo associativo è annuale e non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. La temporaneità della partecipazione alla vita associativa rimane esclusa per tutte le categorie di soci.


#### ***Art. 6 Recesso, decadenza ed esclusione dei soci***

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei Soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate o per il venir meno della sua collaborazione allo svolgimento delle attività dell'associazione;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per il suo comportamento tendente a danneggiare moralmente e materialmente l'associazione o che costituisca causa di disordini e di dissidi tra i soci.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.



Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o all'Assemblea.

Il socio receduto, decaduto od escluso non potrà vantare nessun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi dovuti e pagati.

### ***Art. 7 Diritti ed obblighi dei soci***

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Le prestazioni dei soci avvengono prevalentemente a titolo gratuito. E' possibile, in caso di necessità, assumere dipendenti e/o avvalersi di consulenti, anche ricorrendo ai propri soci.

I soci hanno il diritto:


- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso); il recesso non richiede alcun genere di onere;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Ogni Associato maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto.

Il numero dei Soci è illimitato.



Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

#### **TITOLO IV**

##### ***Gli Organi Sociali***

###### ***Art. 8 Gli Organi dell'Associazione***

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Vicepresidente;
  - il Segretario;
  - il Tesoriere;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) il Comitato dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno una durata di 3 anni.

Ai Soci che ricoprono cariche associative gratuitamente spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.


###### ***Art. 9 L'Assemblea***

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ognuno dei soci ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota da esso versata.

L'assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell'associazione, in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano presente. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso, o di almeno due membri del consiglio direttivo, o di almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno mezz'ora. L'assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea è convocata invece in seduta *straordinaria* per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee devono comunque pervenire, per lettera, ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista, o con avviso affisso presso



la sede dell'Associazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, il collegio dei Provvisori ed il Comitato dei Garanti;
- approvare il Regolamento interno e le sue eventuali variazioni;
- approvare il programma ed il bilancio preventivo;
- approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- approvare e deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
  - ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;

Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo, sono: la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.

#### ***Art. 10 Il Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'assemblea dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinuncia alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo.


Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente (se i membri del consiglio sono più di 3), il Segretario e il Tesoriere e affida incarichi agli altri componenti.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno 2 volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La Cooptazione del Consiglio Direttivo necessaria e sufficiente è di un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.





Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- promuovere raccolte di fondi;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- emanare eventuali ulteriori Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.

### ***Art. 11 Il Presidente***

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizi. Rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali a nome dell'associazione solo sul benestare scritto di almeno due membri del consiglio direttivo.


In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

### ***Art. 12 Il Vice Presidente***





Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

#### ***Art. 13 Il Segretario***

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei Soci. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione e, con il Revisore dei conti, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Revisore dei conti.

#### ***Art. 13bis Il Tesoriere***

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità. Effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone (da un punto di vista contabile) il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Per ottemperare i suoi compiti il Tesoriere può usufruire della consulenza di uno specialista, scelto dal consiglio direttivo e pagato a spese dell'Associazione, ma rimane responsabile della correttezza del bilancio insieme con il Presidente.

#### ***Art. 14 Il Collegio Revisori dei conti***

L'assemblea può eleggere il Collegio dei Revisori dei conti, che costituisce l'Organismo di controllo dell'associazione.

I componenti di tale Organismo possono essere da uno a tre, e possono essere eletti dall'Assemblea all'interno dei soci con idonee competenze professionali o possono essere scelti al di fuori dei soci, tra professionisti di qualificata esperienza, con l'esclusione dei membri del Consiglio Direttivo.


L'Organismo ha il compito di verificare regolarmente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Suo compito è inoltre quello di predisporre una relazione, poi trascritta nell'apposito Registro dei Revisori dei conti, sul Bilancio preventivo e quello consuntivo.

I membri dell'Organismo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### ***Art. 15 Il Collegio dei probiviri***

L'assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.



**Art. 16 Il Comitato dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Comitato dei Garanti costituito da uno o più componenti, scelti anche fra i non Soci.

Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

I membri del Comitato dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

**TITOLO V**

***Il Patrimonio e le Entrate dell'Organizzazione***

**Art. 17 Il Patrimonio - Le Entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

I beni possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati e risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.


Le entrate dell'Organizzazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti da attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- quote associative annuali;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

**TITOLO VI**

***Il Bilancio***

**Art. 18 Il Bilancio**



Il Bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, nonché lo stato e le variazioni della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione. Devono venire distinte le attività istituzionali da quelle direttamente connesse. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 di Aprile di ciascun anno.

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Ciò avviene previa predisposizione della relazione da parte del Collegio dei Revisori dei conti nel caso questo sia stato eletto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### ***Art. 19 Libri dell'associazione***

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
- il libro degli associati;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

### ***TITOLO VII***


#### ***Modifiche dello Statuto e Scioglimento***

#### ***Art. 20 Modificazioni dello Statuto***

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art.21 C.C. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

#### ***Art. 21 Scioglimento dell'Associazione***



Associazione  
INTEGRA-AZIONE

---

Lo scioglimento o la cessazione dell'associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e sono deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico od analogo settore o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli associati.

### ***TITOLO VIII***

#### ***Cariche associative***

##### ***Art.22 Cariche associative***

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

### ***TITOLO IX***

#### ***Disposizioni generali***

##### ***Art.23 Disposizioni generali***

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge Regionale 16 settembre 1996, n° 28, al D.Lgs. n° 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.

***COPIA CONFORME DELLO STATUTO AGGIORNATO DELLE SUSSEGUENTI  
MODIFICHE ALLA DATA 30 SETTEMBRE 2013***

IL PRESIDENTE  
(Mohamed Reda Djermouni)